



Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma, 07 giugno 2017



Traccia:

La società Alfa SpA intende procedere ad un'operazione di fusione per incorporazione della propria controllata totalitaria Beta SpA, la cui acquisizione non è avvenuta con indebitamento. Le società non sono quotate.

Il candidato, dopo aver illustrato i principali aspetti civilistici e fiscali dell'operazione, simuli contabilmente l'operazione, utilizzando dati a scelta ed evidenziando eventuali differenze da concambio e da annullamento.

Struttura concettuale:

- *Fusione per incorporazione di società interamente detenuta;*
- *Società con capitale rappresentato da azioni;*
- *Profili giuridici dell'operazione (C.C. artt. 2501 ... 2505-quater);*
- *Profili fiscali dell'operazione (TUIR art. 172; art. 37-bis DPR 600/73*);*
- *Esempio pratico contabile con evidenza di eventuali differenze da concambio e da annullamento.*

* Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. N. 128 del 5 agosto 2015, il cui richiamo torna utile ai fini espositivi del presente lavoro. **In sede di esame si deve quindi fare riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.**

Art. 2501 – Forme di fusione

*La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o **mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.***

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Art. 2505 - Incorporazione di società interamente possedute

*Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima **non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.***

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione ... sia decisa, ... dai rispettivi organi amministrativi ... sempre che siano rispettate ... le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono ... chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

Art. 2501-ter – Progetto di fusione

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, ... società partecipanti alla fusione*
- 2) l'atto costitutivo della nuova società ... o di quella incorporante, ...;*
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;**
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;**
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;**
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni ... sono imputate al bilancio ...;*
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie ...;*
- 8) i vantaggi ... a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione*

Il conguaglio in danaro ..non può essere superiore al dieci per cento

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa

Tra l'iscrizione ... e la data fissata per la ... fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino ... con consenso unanime.

Art. 2501-quinquies – Relazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote ...

Art. 2501-sexies – Relazione degli esperti

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*
- b) le eventuali difficoltà di valutazione ...*

Art. 2501-quater – Situazione patrimoniale

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

*La situazione patrimoniale **può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito** o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.*

***La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci** e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.*

Art. 2501-septies – Deposito di atti

*Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, **salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:***

- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;*
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;*
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.*

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

Art. 2502 – Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto ...

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Art. 2502-bis – Deposito e iscrizione della decisione di fusione

*La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436 (**Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni**)*

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

Art. 2503 – Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

*Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445 (**riduzione del capitale sociale**)*

Art. 2503-bis – Obbligazioni

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti ...

Art. 2504 – Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione

Art. 2504-bis – Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

*La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. **Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.***

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

*Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un **disavanzo**, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. ... Se dalla fusione emerge un **avanzo**, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri ...*

Art. 2504-ter – Divieto di assegnazione di azioni o quote

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Art. 2504-quater – Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Art. 2505-ter – Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448

Art. 2505-quater – Fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Art. 2505-ter – Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448

Art. 2505-quater – Fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Art. 172 – Fusione di società

1. *La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze ...*
2. *Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo ... o dell'annullamento delle azioni o quote ...*
3. *Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione ...*
4. *Dalla data in cui ha effetto la fusione la società ... incorporante subentra negli obblighi ...*
5. *Le riserve in sospensione di imposta ...*
6. *All'aumento di capitale ...*
7. *Le perdite delle società ...*
8. *Il reddito delle società ...*
9. *L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi ...*
10. *Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento ...*
- 10-bis. *Il regime dell'imposta sostitutiva ...*

DPR 600/73 - Art. 37-BIS – Disposizioni antielusive *

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, **privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.**

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, **fusioni**, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili

* Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. N. 128 del 5 agosto 2015, il cui richiamo torna utile ai fini espositivi del presente lavoro. **In sede di esame si deve quindi fare riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.**

Esempi di "Valide ragioni economiche"

Opportunità di natura:

- Produttiva (Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti)
- Tecnologica (acquisizione di brevetti)
- Logistica (ottimizzazione del processo distributivo)
- Commerciale (riduzione concorrenza, ampliamento gamma prodotti)
- Amministrativa (riduzione costi amministrativi)

Il Progetto di fusione

Soggetto responsabile: organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione

Elementi del Progetto di fusione:

Presentazione dell'operazione ed evidenza delle valide ragioni economiche dell'operazione;

(1) il tipo, ... società partecipanti alla fusione

(2) l'atto costitutivo della nuova società ... o di quella incorporante, ...;

(6) la data a decorrere dalla quale le operazioni ... sono imputate al bilancio ...;

(7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie ...;

(8) i vantaggi ... a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione

Differenza da concambio – da non rilevare

È la differenza tra l'aumento di C.S. deliberato dalla società risultante dalla fusione (o incorporante) destinato in concambio ai soci della società fusa (o incorporata), e la quota di patrimonio netto contabile di quest'ultima di pertinenza dei suddetti soci. Deriva dall'aumento del C.S. della risultante effettuato a fronte delle azioni o quota da assegnarsi ai nuovi soci.

Differenza da annullamento

È la differenza tra il valore contabile della partecipazione nella incorporata iscritto nel bilancio dell'incorporante (da annullare con la fusione) e la quota corrispondente del patrimonio netto contabile della società incorporata.

Il sorgere di una differenza da annullamento presuppone che la fusione avvenga per incorporazione e l'incorporante deve possedere all'atto della fusione una partecipazione nel capitale dell'incorporata.

Differenza da annullamento

Si confronta il PNC relativo alla partecipazione e il valore contabile della partecipazione:

- Se VC della partecipazione $>$ PNC = Disavanzo da annullamento
Rivalutazione e avviamento
- Se VC della partecipazione $<$ PNC = avanzo da annullamento
Riserva di PN

Situazioni contabili società partecipanti alla fusione

S.P. SOCIETA' ALFA

Partecipazioni	500.000	Passività	950.000
Attività	1.100.000	C.S.	250.000
		Riserve	400.000
	1.600.000		1.600.000

S.P. SOCIETA' BETA

Attività	1.300.000	Passività	1.050.000
		C.S.	150.000
		Riserve	100.000
	1.300.000		1.300.000

COSTO PARTECIPAZIONE 500.000

>

P.N. INCORPORATA 250.000



Disavanzo da annullamento
250.000

Scritture società incorporata BETA

Diversi	a	Attività BETA		1.300.000
Passività di BETA			1.050.000	
C.S.			150.000	
Riserve			100.000	

Scritture società incorporante ALFA

Diversi	a	Diversi	1.300.000	
Attività di BETA			250.000	
Disavanzo				
		Passività di BETA		1.050.000
		Partecipazioni in BETA		500.000
Avviamento	a	Disavanzo	250.000	250.000

Situazione contabile della società incorporante post fusione

S.P. SOCIETA' ALFA			
Attività	2.400.000	Passività	2.000.000
Avviamento	250.000	C.S.	250.000
		Riserve	400.000
	2.650.000		2.650.000



commercialisti, revisori e consulenti d'azienda

Tel. 06-96049083

Email: m.deiapinis@deiapinis.it

Web: www.deiapinis.it

Via Nomentana n. 403

00162 Roma